

N. R.G. 11458/2015



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE**

in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 11458 del ruolo generale dell'anno 2015
vertente tra

[REDACTED]
attori, con l'avv. Paolo Pedretti

e

[REDACTED]
convenuta, con l'avv. [REDACTED]

e

[REDACTED]
terza chiamata, con l'avv. [REDACTED]

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20.12.2018 e perciò, per tutte le parti, come da rispettivi fogli depositati in via telematica.

MOTIVAZIONE

1. La causa è stata promossa da [REDACTED] eredi di [REDACTED]
[REDACTED] che, con citazione notificata (con atto spedito a mezzo del servizio postale) in data 8.7.2015,



hanno convenuto in giudizio [REDACTED] (da ora, per brevità, [REDACTED] per ottenerne la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 49.842,84=, a titolo di risarcimento del danno patito per effetto del mancato incasso di assegni postali non trasferibili emessi da [REDACTED] in loro favore (assegni illegittimamente incassati da terzi).

Gli attori esponevano che: a) [REDACTED] era deceduto in data 16.11.2008; b) quali eredi legittimi del defunto, erano beneficiari di due polizze di assicurazione sulla vita stipulate dal *de cuius* in data 1.4.2003; c) in data 19.11.2009 avevano quindi presentato richiesta di liquidazione all'ufficio postale di [REDACTED] delle somme loro spettanti, senza ottenere il pagamento richiesto; d) a seguito di ulteriori richieste di chiarimenti rimaste inevase, erano stati contattati da un ispettore di [REDACTED] il quale aveva comunicato che, in pagamento delle polizze, erano stati emessi n. 6 assegni non trasferibili di cui due intestati a [REDACTED], due a [REDACTED] e due ad [REDACTED]; e) l'ispettore aveva riferito che tali assegni, che risultavano sottoscritti dagli attori, erano stati regolarmente pagati in data 16.1.2010 e 18.1.2010; f) tale circostanza era stata immediatamente contestata da essi attori, che non avevano né sottoscritto, né incassato gli assegni.

[REDACTED] si è costituita regolarmente in giudizio contestando la fondatezza delle domande attrici e ha concluso in via principale per il rigetto delle medesime con vittoria di spese.

[REDACTED] ha, in particolare, allegato che [REDACTED] al tempo direttrice dell'ufficio postale di [REDACTED] aveva dichiarato, nell'ambito di un'indagine interna effettuata, di aver consegnato gli assegni sopra descritti il giorno 16.1.2010 a [REDACTED] "perché venissero quietanzati dagli aventi diritto" e che quest'ultima glieli aveva restituiti sottoscritti dai beneficiari, incassando i relativi importi.

La convenuta ha pertanto chiesto: a) preliminarmente, di essere autorizzata a chiamare in causa [REDACTED]; b) in via principale, il rigetto delle domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto; c) "in via ulteriormente subordinata", in caso di accoglimento delle pretese degli attori, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità ex art. 2043 c.c. della [REDACTED] con condanna della stessa al risarcimento dei danni o comunque alla manleva dall'eventuale pronuncia di condanna a suo carico.

La causa, istruita mediante produzione di documenti, espletamento di ctu grafologica e assunzione di prove orali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.12.2018 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.



2. Le domande attrici sono fondate e vanno perciò accolte.

3. La ctu grafologica espletata, rimasta priva di specifiche contestazioni da parte della convenuta e della terza chiamata, ha accertato la sicura apocrifia delle sottoscrizioni apparentemente apposte dai tre beneficiari e ■■■■■, dal suo canto, non ha fornito alcuna prova di aver: a) consegnato gli assegni per cui è causa ai rispettivi beneficiari; b) ogni caso, effettivamente pagato agli stessi le somme portate dai titoli (del tutto prive di valore probatorio nei confronti degli attori appaiono le dichiarazioni rese sul punto dalla ■■■■■, a pretesa giustificazione del proprio operato).

4. In tema di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, la Corte di legittimità ha definitivamente chiarito (Cass SS.UU. 14712/2007 richiamata da parte attrice) che “la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 cod. civ. (Principio espresso in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza)”.

Un'ulteriore recente pronuncia delle SS. UU. della Corte di Cassazione (sentenza n. 12477/2018) ha poi aggiunto che “ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.”.



L'istituto che abbia pagato l'assegno bancario non trasferibile a persona diversa dal beneficiario risponde pertanto nei confronti di tutti gli eventuali danneggiati a titolo di responsabilità contrattuale, salva la prova, a carico della banca, della non imputabilità dell'inadempimento.

5. Nel caso in esame, le stesse ██████ assumono, già in comparsa di risposta, che gli assegni per cui è causa furono pagati con le seguenti modalità: “gli assegni vidimati di liquidazione delle due polizze in discorso venivano emessi il 13 gennaio 2010 [...] ed erano ritirati dalla Sig.ra ██████ allora dipendente di ██████ e responsabile pro tempore di quell'ufficio, la quale li consegnava alla Sign.ra ██████ perché venissero quietanzati dagli aventi diritto”.

Anche a voler prescindere dalla veridicità (assai dubbia) delle dichiarazioni rese sul punto dalla ██████, non resta che osservare che le modalità di pagamento degli assegni invocati da ██████ evidenziano la chiara negligenza dell'istituto a provvedere (per il tramite del suo dipendente) a detto pagamento, non avendo provveduto a: i) identificare in modo adeguato le persone dei beneficiari; ii) raccogliere, in modo altrettanto adeguato, la loro sottoscrizione (la ctu grafologica espletata ha d'altronde accertato l'apocrifia anche delle sottoscrizioni attribuite alla ██████, ossia il soggetto che, a detta della ██████ avrebbe ritirato gli assegni).

Ne deriva, come anticipato, la responsabilità di ██████ che non ha provato d'aver provveduto al pagamento degli assegni in favore degli effettivi beneficiari e non ha fornito alcuna prova delle ulteriori circostanze eventualmente idonee a dimostrare il pagamento incolpevole a terzi degli assegni.

6. ██████ va perciò condannata al pagamento in favore degli attori delle seguenti somme:

a) a ██████ € 16.612,62=;

b) ad ██████ € 16.612,62=;

c) a ██████ € 16.617,60=.

Trattandosi poi di crediti risarcitori, e perciò, di valore, gli importi indicati devono essere assoggettati a rivalutazione e si determinano pertanto all'attualità, con criterio equitativo che tiene conto del tempo trascorso dalla data del fatto illecito a oggi e della modesta entità del fenomeno inflattivo manifestatosi in tale periodo, in:

a) € 17.443,25=, quanto a ██████

b) € 17.443,25=, quanto ad ██████



c) € 17.448,48=, quanto a [REDACTED]

somma comprensiva degli interessi legali via via maturati sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e sulla quale spettano gli ulteriori interessi da detta data sino al saldo.

7. La [REDACTED] va condannata a manlevare [REDACTED] da quanto dovrà pagare agli attori per effetto della presente sentenza, anche a titolo di spese di lite.

Valgono ad affermare la responsabilità della [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] le dichiarazioni di tenere confessorio rese dalla [REDACTED] quanto alle modalità di consegna e pagamento degli assegni richiamate in narrativa (sub 1.); dichiarazioni dalle quali emerge, quantomeno, la grave negligenza della [REDACTED] nel provvedere agli adempimenti a suo carico.

8. Le domande proposte dagli attori in via principale vanno perciò, come anticipato, accolte, restando assorbite le domande proposte dagli stessi in via subordinata; le ragioni della decisione impongono poi di disattendere le difese svolte in via subordinata dalla convenuta e dalla terza chiamata.

Risultano anche inammissibili le istanze istruttorie formulate dalla difesa della [REDACTED] in sede di precisazione delle conclusioni: l'interrogatorio formale degli attori è stato infatti ammesso e assunto sui capitoli di prova tempestivamente articolati, mentre l'istanza di ordine di esibizione va disattesa per il suo tenore esplorativo e generico.

9. Le spese seguono la soccombenza; [REDACTED] va perciò condannata al pagamento, in favore dei tre attori (che hanno svolto difese congiunte), della complessiva somma di € 7.254,00= (applicati i valori medi di tutte le fasi per lo scaglione da € 26.000,00= a € 52.000,00=), oltre 15% per spese generali e accessori di legge; la [REDACTED] va, a sua volta, condannata al pagamento, in favore di [REDACTED] della somma di € 7.254,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Le spese di ctu, come liquidate dal g.i., vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido e di parte terza chiamata nei rapporti interni.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,

1) accoglie le domande proposte dagli attori [REDACTED] e, per l'effetto, condanna la convenuta [REDACTED] al pagamento delle seguenti somme:

a) € 17.443,25=, in favore di [REDACTED];



b) € 17.443,25=, in favore di [REDACTED];

c) € 17.448,48=, in favore di [REDACTED];

con gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;

2) condanna la terza chiamata [REDACTED] a manlevare la convenuta [REDACTED] da quanto dovrà pagare agli attori per effetto della presente sentenza, anche a titolo di spese di lite;

3) condanna la convenuta [REDACTED] al pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di € 7.254,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;

4) condanna la terza chiamata [REDACTED] al pagamento, in favore della convenuta, della somma di € 7.254,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;

5) pone le spese di ctu definitivamente a carico di tutte le parti in solido e di parte terza chiamata nei rapporti interni.

Così deciso in Brescia il 4.4.2019

Il giudice

dott. Raffaele Del Porto

Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Camilla Gecchele.

Il giudice

dott. Raffaele Del Porto



Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209

